

*Nota, pervenuta il 30 settembre 2004 per e-mail, della dott.ssa ... .., giudice del Tribunale di Pistoia, la quale pone un quesito per sapere se sia possibile che, durante il congedo per maternità di un magistrato donna, e comunque nei primi anni di vita del figlio (in particolare nei primi tre anni), sia adottata una variazione tabellare che muti radicalmente le sue funzioni, imponendo una riconversione dal settore civile a quello penale*  
(approvato dal C.P.O.M. in data 26 gennaio 2005)

Il Comitato per le pari opportunità,

- vista la nota in data 30.09.04, indirizzata al Comitato per le pari Opportunità in magistratura, con la quale la dott.ssa ... .., magistrato di Tribunale in servizio dal 23.8.01 presso il Tribunale di Pistoia con funzioni di giudice civile, chiede *“se sia possibile che durante il congedo di maternità di un magistrato donna e comunque nei primi anni di vita del figlio (in particolare nei primi tre) sia adottata una variazione tabellare che muti radicalmente le sue funzioni imponendole addirittura una riconversione dal settore civile al settore penale;”*
- considerato che, a prescindere dai rilievi in punto di mancata osservanza della procedura tabellare adottata per la variazione tabellare in questione (di esclusiva competenza della Settima Commissione referente), emerge che essa ha ad oggetto un tramutamento effettuato in data 9.8.04, ai sensi del § 47 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari, disposto durante il periodo in cui l’interessata era in congedo di maternità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 e 20 D.lgsv. 151/2000, e quindi senza che la stessa potesse esprimere formalmente il proprio consenso ovvero manifestare osservazioni in proposito;
- rilevato altresì che il tramutamento in concreto disposto determina un mutamento delle “mansioni” e della sede principale di lavoro della lavoratrice madre che implica un evidente e duplice aggravamento della prestazione lavorativa;
- considerato che tale evenienza si pone in patente contrasto, oltre con la normativa di rango primario in tema di tutela della lavoratrice in gravidanza e maternità, anche con la circolare n. 160/96 del Consiglio, richiamata dal § 42 della Circolare cit., dalla quale si evince il principio secondo il quale il programma organizzativo deve consentire all’ufficio di avvalersi dell’attività dei magistrati che, altrimenti, per motivi familiari o di salute, sarebbero costretti a ricorrere a periodi anche molto lunghi di astensione dal lavoro, e nel contempo di assicurare a questi magistrati il diritto all’espletamento delle loro funzioni secondo modalità compatibili con la loro contingente situazione;
- rilevato, peraltro, che pur essendo chiara l’interpretazione da dare al combinato disposto di cui ai paragrafi 42 e 47 della Circolare citata, risulta comunque opportuno segnalare alla Settima Commissione referente di valutare l’opportunità di rendere ancora più espreso il principio sopra richiamato, specificando, quale espressa causa di illegittimità del tramutamento d’ufficio, la conseguenza dell’aggravamento della prestazione lavorativa della lavoratrice madre (per i primi tre anni di vita del figlio), in assenza del consenso dell’interessata, salvo che non ricorrano imprescindibili esigenze di servizio da motivare espressamente;

- considerato, pertanto, che a parere del Comitato per le Pari Opportunità in magistratura emerge l'illegittimità della variazione tabellare urgente in data 20.09.04 del Presidente del Tribunale di Pistoia;
- rilevata l'urgenza della definizione della pratica atteso che risulta che a breve la dott.ssa ... tornerà a svolgere la propria attività giudiziaria presso il predetto ufficio, essendo decorsi i termini dell'astensione per maternità

per tali motivi,

delibera

di rispondere al quesito posto dalla dott.ssa ... come in parte motiva nonché la trasmissione di copia degli atti alla Settima Commissione referente e alla Prima Commissione referente per quanto di eventuale e rispettiva competenza